



# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

[www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it](http://www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 di registro - seduta del 17 giugno 2012

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "IMU" ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciassette** del mese di **giugno**, alle ore 18.00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sito presso i locali del Centro Servizi Imprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Pres	Ass.	Cognome	Nome	Pres	Ass.
GIUFFRIDA	Giuseppe	X		SCIASCIA	Giuseppe	X	
SALVAGGIO	Ninetta	X		SPEZIO	Michele	X	
FRANCAVIGLIA	Pasqua	X		AUGELLO	Calogero	X	
AMATO	Liboria	X		LICATA	Ignazio	X	
AQUILINO	Antonino	X		TODARO	Rosalia	X	
VIZZI	Giuseppe	X		BORSELLINO	Teresa	X	
DI DIO	Angelo S.	X		TORTORICI	Francesco	X	
SANFILIPPO	Andrea		X				
				Numero	Pres./Ass.	14	1

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. **Calogero Marrella**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. **Nicolò Termine**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Sono presenti la Sig.ra **Giovanna Marsala**, Dirigente dell'Area "Segreteria, Personale e Ufficio Relazioni con il Pubblico", la Dott.ssa **Rosa Maria Friscia**, Dirigente dell'Area "Finanziaria - contabile" e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. **Calogero Ballarò**, Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive", nonché i funzionari **Gaetano Sala** e **Giuseppe Spataro**.

Sull'argomento indicato in oggetto, riferisce il Consigliere **Giuseppe Giuffrida**, il quale illustra la relativa proposta di deliberazione

Il Consigliere Giuseppe Giuffrida propone, "per non alterare gli equilibri di bilancio e per consentire il pagamento dei debiti" di determinare nello 0,66 per cento, anziché, nello 0,46 per cento, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

La riduzione dell'aliquota di base dell'IMUN allo 0,46 per cento sarà effettuata nel 2013, tenuto conto delle modifiche alla normativa dell'imposta in questione che sono state preannunciate

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Teresa Borsellino**, la quale insiste perché l'aliquota di base dell'IMU venga determinata nello 0,46 per cento.

Sull'emendamento proposto dal Consigliere Giuseppe Giuffrida esprime parere favorevole il Dirigente dell'Area "Tributi, Patrimonio ed Entrate Patrimoniali", Dott.ssa **Rosa Maria Friscia**.

Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Giuseppe Giuffrida.

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, l'emendamento del Consigliere Giuseppe Giuffrida viene approvato con 9 voti favorevoli e 5 contrari ((Liboria Amato, Angelo Settimo Di Dio, Giuseppe Sciacia, Teresa Borsellino e Francesco Tortorici).

Il Presidente, quindi, sottopone a votazione la proposta di deliberazione presentata dall'Amministrazione comunale, come risulta modificata per effetto dell'approvazione dell'emendamento presentato in corso di seduta dal Consigliere Giuseppe Giuffrida.

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, il testo finale della proposta viene approvato con 9 voti favorevoli e 5 contrari ((Liboria Amato, Angelo Settimo Di Dio, Giuseppe Sciacia, Teresa Borsellino e Francesco Tortorici).

Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - <IMU> anno 2012";

Visto che la stessa è munita del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nonché del parere del Revisore dei conti;

Del. cons. n. 26 del 17 giugno 2012 - ad oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - <IMU> anno 2012"


Visto l'emendamento presentato in corso di seduta dal Consigliere Giuseppe Giuffrida, come più sopra riportato e trascritto:

Visto l'esito della votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Giuseppe Giuffrida, come più sopra riportato;

Con voti 9 favorevoli e 5 contrari ((Liboria Amato, Angelo Settimo Di Dio, Giuseppe Sciascia, Teresa Borsellino e Francesco Tortorici), espressi peralzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e Francesco Tortorici,

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritte, e con la modifica conseguente all'approvazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Giuseppe Giuffrida, più sopra riportato e trascritto.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Giuseppe Giuffrè)

IL PRESIDENTE  
(Calogaro Augello)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Calogaro Marrella)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale su conforme attestazione del Masso comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- perchè dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

Del. cons. n. 28 del 17 giugno 2012, ad oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria - <IMU> anno 2012"



# **COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**

(Provincia di Agrigento)

## **AREA TRIBUTI - PATRIMONIO** **ENTRATE PATRIMONIALI**

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e determinazione delle aliquote.**

**ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE**

Cattolica Eraclea il \_\_\_\_ giugno 2012

Il proponente

Premesso che:


- con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art. 8 e ss);
- con D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta (all'art. 13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, con sua applicazione fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/11;
- con il D.L. n. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/11 in materia di Imposta Municipale Propria;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Cattolica Eraclea, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, così come previsto dall'art. 14, comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 23/11 e dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/11;

Evidenziato che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art. 8 e ss. Del D.Lgs. n. 23/11 e successive modificazioni e integrazioni; art. 13 del D.L. n. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/11 e art. 13 comma 13 del D.L. 201/11;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei pubblici servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 16/12 - in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli artt. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, e che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L. n. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000 e all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

Considerato che la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni);

Tenuto conto che:

- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) può essere modificata dai comuni in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si destraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di **euro 200**;

Rilevato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano, in base al regolamento IMU, alle seguenti fattispecie:

- *abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;*

- *abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata.*

Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. n. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni);

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite bollettino di conto corrente postale;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000;

#### PROPONE

Al C.C. di adottare formale atto deliberativo con oggetto:

#### **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE"**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;
- 3) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,46 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,1 PER CENTO**

Qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, un incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

- 4) Di determinare le seguenti detrazioni:

In base all'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** (ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante





# **COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**

(Provincia di Agrigento)

Approvato con delibera  
Del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



## INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
Art. 3	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 4	<i>Abitazione Principale e assimilate alle abitazioni principali</i>
Art. 5	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
Art. 6	<i>Versamenti e interessi</i>
Art. 7	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 8	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
Art. 9	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 10	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>
Art. 11	<i>Disposizioni finali</i>

## **ART.1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cattolica Eraclea (prov. di Agrigento) dell'imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e degli articoli 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011 n.23.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art.13, del decreto legge 201/2011 e dall'art.14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cattolica Eraclea (Prov. di AG).

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.504/1992.

## **ART. 3**

### **ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

- 1) Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- 2) Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione e relativa esenzione della quota erariale, come riconosciute

dalla Legge n.44/2012 di conversione del D.L.16/2012, salvo diversa interpretazione che in tal caso andrà automaticamente applicata.

- L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- L'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio a prescindere se l'assegnatario sia proprietario o dalla quota di possesso.
- L'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e residenti nel Comune di Cattolica Eraclea.
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

#### ART. 4

##### BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) A norma dell'art.36, comma 2, del decreto legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c) d) ed f) del decreto



del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- 4) Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
- 5) Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

#### **ART. 5**

##### **ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI**

- 1) Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art.9, comma 8, del decreto legislativo n.23/2011.

#### **ART.6**

##### **VERSAMENTI ED INTERESSI**

- 1) Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del modello F24 e comunque secondo le previsioni di legge.
- 2) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
- 3) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un conitolare anche per conto degli altri.
- 4) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale, calcolati con

PIACENTINO

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART.7**

##### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12 per anno solare.
- 4) Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART.8**

##### **ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTEZIOSO**

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art.9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **ART.9**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639 che costituisce titolo esecutivo nonché secondo le disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

- 2) La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

#### **ART.10**

##### **POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

- 1) Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs n.446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
- 2) A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
  - a) l'1,50% del gettito dell'imposta municipale propria riscosso nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.
  - b) L'0,50% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi

#### **ART.11**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**.

La detrazione si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.



Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
*Giuseppe Spataro*

Il Responsabile dell'Ufficio

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

evidenziando che la determinazione dell'aliquota di base allo 0,66%, di cui lo 0,38% rimane comunque univa<sup>to</sup> allo Stato, comporterà un consistente minore gettito di entrate per il bilancio comunale per cui l'Amministrazione dovrà impegnarsi a reperire le somme compensative

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, facendo proprie le osservazioni evidenziate dalla Responsabile del Servizio Finanziario.